

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie, 9 – 00192 – Roma
Tel: 06 3741223 - cell. 348 7624764
e-mail: segreteriastudioelenaspina@gmail.com
pec: avvocatessaelenaspina@pec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

RICORSO R.G. 6681/2019

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

PER

Zaccarelli Francesca c.f. ZCCFNC75C71I712S nata a Sezze il 31 marzo 1975 residente a Roccasecca dei volsci (Latina) in via XXI Aprile 15/A, rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina (c.f.SPNLNE69L50D086N – pec: avvocatessaelenaspina@pec.it – fax 0637514625),, come da delega in calce al ricorso principale ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Viale delle Milizie, 9 – 00192- Roma;

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186- Roma;

Commissione giudicatrice del concorso di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186

ROMA

Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

Sotto-commissione esaminatrice che ha corretto l'elaborato nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche **in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA**

Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, in persona del legale rapp.te p.t.,

Resistenti

e nei confronti di

- **Pispisa Emanuela,** 

controinteressata

Per l'annullamento

– *Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. [prot. n. 1205 dell'1 agosto 2019](#) con cui è stata approvata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando*

e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nonchè per l'annullamento della predetta graduatoria allegata al decreto citato che ne costituisce parte integrante nella parte in cui esclude erroneamente chi agisce senza che l'Amministrazione abbia riesaminato la posizione di chi ricorre e corretto i gravissimi profili già lamentati nel ricorso principale che inevitabilmente inficiano la regolarità complessiva del procedimento concorsuale.

*– Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, **non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica** di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema.*

– Nonchè per l'annullamento dei decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati ai sensi dell'articolo 5 del D.D.G. n.

1259 del 23 novembre 2017 il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, con cui sono state nominate le sottocommissioni esaminatrice, successivamente illegittimo nella parte in cui nomina componenti incompatibili. Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.

– Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione e sotto commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre e la violazione dell'impianto normativo che disciplina il pubblico concorso.

– Ove necessario per l'annullamento d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e/o per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale ove sia interpretato lesivamente per chi ricorre per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

FATTO

- Col ricorso principale, cui si rinvia integralmente, sono stati impugnati i provvedimenti che hanno determinato l'esclusione dal concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al Bando del Ministero dell'Istruzione

dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90.

- In via principale sono stati anche lamentati i numerosi e gravissimi disguidi e discrepanze che hanno caratterizzato la vicenda concorsuale, prima fra tutte per chi ricorre il totale mancato salvataggio DELLA DOMANDA N. 2 LA RICORRENTE HA APPOSITAMENTE FATTO VERBALIZZARE DAL COMITATO DI VIGILANZA (allegato) CHE ALL'ATTO DEL SALVATAGGIO DELLA RISPOSTA N. 2 INVECE CHE SALVARE LO SCHERMO SI E' COMPLETAMENTE ANNERITO, la sua postazione era la n. 21 come risulta dal detto verbale, non sono risultate salvate anche le ultime risposte date nella rilettura dell'elaborato. E' stato anche lamentato come il file informatico originario, che contiene l'elaborato del ricorrente, abbia subito una serie di fasi e passaggi di cui è mancata ogni verbalizzazione, nonché ogni attestazione della corrispondenza del contenuto di questo file nei vari passaggi; è stata anche verificata l'utilizzazione dello stesso programma informatico/ *software*, di cui già in precedenti tornate concorsuali la giustizia amministrativa aveva verificato le gravi carenze nelle operazioni di salvataggio degli elaborati;

- Si è riferito, inoltre, circa la totale incertezza relativamente alla esatta operazione di scioglimento anonimato, abbinamento dei codici conservazione, correzione dell'elaborato del ricorrente da parte della Commissione, nonché il probabile totale mancato salvataggio delle ultime risposte date nella rilettura dell'elaborato, volendo sintetizzare col ricorso principale sono stati argomentati e diffusamente trattati i seguenti motivi di impugnazione:

A) TOTALE INCONGRUENZA ED ERRONEITÀ DELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE. UTILIZZAZIONE DI ULTERIORE ERRATA GRIGLIA DA PARTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE. ASSENZA DI VERBALI E DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA.

B) GRAVISSIME PROBLEMATICHE CONNESSE AI SUPPORTI INFORMATICI. IL FILE ORIGINARIO È UNO, NESSUNO O CENTOMILA? NESSUNO PUO' PIÙ RICOSTRUIRLO PER LA MANCANZA TOTALE DI ATTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE DEI VARI PASSAGGI CHE IL FILE HA SUBITO.

C) TOTALE INADEGUATEZZA DEI TEMPI DELLA VALUTAZIONE.

D) LA PROVA SCRITTA, NONOSTANTE L'ESPLICITA PREVISIONE DEL BANDO, NON È STATA UNICA A LIVELLO NAZIONALE.

E) FACILITÀ DI VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO.

F) IRREGOLARITÀ NELLA ATTIVITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI QUESITI E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE – PROVE DI LINGUA STRANIERA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO PER MANCANZA DI UNICITÀ DELLA PROVA.

G) MANCANZA DI COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE.

H) GRAVISSIME IRREGOLARITÀ DEL SISTEMA INFORMATICO – CARENZA DI ATTESTAZIONE E VERBALIZZAZIONE – DIFFICOLTÀ DI SALVARE TUTTO IL TESTO SVOLTO – MANCATO SALVATAGGIO DI PORZIONI DELL'ELABORATO.

I) TEMPO DI CORREZIONE – ILLEGITTIMO MANCATO RISPETTO DEL TEMPO MINIMO.

- Questo ecc.mo Collegio, in esito ai numerosi ricorsi avanzati nella identica vicenda, **ha emesso una prima sentenza, la sentenza breve n. 8655/2019 che ha annullato il concorso, verificando che le modalità ed i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.** Più specificamente dalla lettura della detta sentenza si è appreso che i decreti di nomina delle Commissioni di concorso sono illegittimi nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione. Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti. Più specificamente questo ecc.mo Collegio del Tar ha evidenziato che questi commissari risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

- Pertanto, dalla lettura della sentenza di annullamento di questo ecc.mo Tar del Lazio, si è appreso che questi componenti della Commissione risultavano in gravissime **posizioni di incompatibilità**. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, *«non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»*. Ovvio pertanto la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di

potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Questo Collegio ha anche spiegato che più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci, che pare egli stesso abbia tenuto dei corsi di formazione. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 .

- La pubblicazione della detta sentenza ha, inoltre, consentito la maggiore diffusione di notizie tra i candidati relative al concorso stesso, tanto che da ultimo, nel corso di questo mese di Agosto, si è potuto anche apprendere delle seguenti ulteriori situazioni e ipotesi di incompatibilità:

Tiziana Viti Segretaria 23 sottocommissione - Lombardia DSGA Formatrice: Ha tenuto corsi di formazione per DS 2017 – Rete ambito territoriale 4 Bergamo; **Immacolata Cairo** componente della sottocommissione 2 - Calabria **D i r i g e n t e** scolastico Formatrice nel master di II livello *“Il Dirigente scolastico tra governance e didattica”*: giorno 10.03.2018, ore 15.00, ha tenuto una lezione dal titolo *“Il ruolo del dirigente scolastico nel quadro normativo di sistema: un primo sguardo introduttivo”*; **Giuseppe Spadafora** (sostituito dal prof. Antonino Mantineo) **P r e s i d e n t e** 3 sottocommissione - Calabria Professore di prima fascia Formatore: master di II livello *“Il Dirigente scolastico tra governance e didattica”*: giorno 16.12.2017, ore 16.00 si è tenuto il primo incontro preliminare del master;

Francesca Busceti Docenza ai DS neoassunti (entrambi gli incarichi sono stati svolti con oneri a carico della finanza pubblica) - Relatore a convegno: in data 07.03.2017 è stata relatrice in un corso di formazione per dirigenti, docenti e amministrativi. Il corso, organizzato dal Coordinatore della Rete nazionale degli istituti agrari (prof.ssa Patrizia Marini), si è tenuto, dalle ore 10.00 alle ore 16.00, a Roma presso la sala enologica della sede centrale dell'I.T.A. “Emilio Sereni” in via Prenestina 1395 (il corso si è svolto in due giornate 6 e 7 marzo ma la dott.ssa Busceti ha partecipato solo ad una giornata). In data 24.02.2017 è stata relatrice in un seminario di formazione organizzato da Euroedizioni Torino SRL e Rete Scuole della provincia di Vicenza dal titolo *“Nuovo Regolamento di contabilità – Programma Annuale – Criticità - Attività amministrativa e gestionale – Viaggio attraverso l'innovazione e la responsabilità”*. Il seminario si è tenuto a Vicenza presso l'Aula Magna dell'IPSS “Montagna” Via Mora 93. In data 11.02.2019 è stata relatrice in un corso di formazione dal titolo *“La governance nella scuola dell'autonomia. Il nuovo Regolamento di Contabilità. Il Programma Annuale 2019”*. Il corso, organizzato dall'I.I.S. Bodoni Paravia in collaborazione con l'Associazione dei direttori delle istituzioni scolastiche, si è svolto, dalle ore 8.30 alle ore 14.30, a Torino presso l'I.I.S. Bodoni Paravia in Via Ponchielli 56. In data 12.02.2019 è stata relatrice in un seminario dal titolo *“Dal Codice degli appalti al Regolamento di Contabilità”*. Il seminario, organizzato dalla Federazione UIL Scuola RUA, si è svolto, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, a Roma in Via Lucullo 6. In data 22.02.2019 è stata relatrice in un corso di formazione

dal titolo “Il nuovo Regolamento di contabilità. Il Programma Annuale 2019”. Il corso, organizzato dall’Associazione dei Direttori delle Istituzioni scolastiche (ANDIS) in collaborazione con l’Axios Italia – Adis – Noi...DSGA, si è svolto, dalle ore 8.30 alle ore 14.00, presso a Roma presso l’I.I.S Lombardo Radice in Via Ettore Viola n. 6;

Elisabetta Davoli Formatrice in corsi di formazione riconosciuti per DS, DSGA e personale scolastico: In data 03.12.2018 è stata relatrice nel corso di formazione organizzato dall’ANDIS sez. Napoli dal titolo “La gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche verso il cambiamento con il nuovo Regolamento”. Il seminario si è tenuto a Nola (NA) presso Villa Minieri Eventi & Resort, Via San Francesco 282. In data 12.01.2019 è stata relatrice nel corso di formazione da titolo “Nuovo Regolamento amministrativo contabile”. Il corso, organizzato dall’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) in collaborazione con la Sezione Regionale del Veneto, si è tenuto a Mestre (VE), dalle ore 9.00 alle ore 13.30, presso la scuola “G. Cesare” Via Cappuccina 68. La Davoli è intervenuta affrontando la seguente tematica “La gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche con il nuovo Regolamento”.

Angelo Francesco Marcucci Componente 12 sottocommissione - Lazio D i r i g e n t e T e c n i c o p r e s s o l ’ U f f i c i o S c o l a s t i c o Regionale per la Campania S i n d a c o d i A l v i g n a n o (CE) Ha collaborato con la Iervolino Impresa Sociale S.r.l. e Prof. Avv. Raffaele Iervolino nella realizzazione del Corso di preparazione per il concorso a Dirigente scolastico. Il corso si è tenuto in data 01.12.2017, alle ore 15.30, presso Villa Vannucchi, sede dell’Università Telematica Pegaso – Corso Roma 47, San Giorgio a Cremano (NA).

Laura Virli Componente 16 sottocommissione - Lazio D i r i g e n t e scolastico la dott.ssa Sonia Schirato candidata al concorso in precedenza – a seguito Piano regionale di valutazione adottato dall’USR Lazio Componente e s t e r n o n u c l e o d i valutazione Componente esterno nucleo di valutazione - Piano regionale di valutazione adottato con decreto dell’USR Lazio in data 08/10/2018 per l’anno scolastico 2017/2018- ha valutato la DS Laura Virli.

- Sempre in relazione al profilo della **incompatibilità pare che neanche il Comitato scientifico** sia in odor di illegittimità per violazione dell’art 2 co.2 lett c) del decreto che istituisce il Comitato del 22/12/2017 nella parte in cui fa riferimento all’impossibilità a svolgere attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici.. Più specificamente pare che la Dott. ssa Di Martino componente n°57 dell’allegato A del decreto del 26/04/2018 che ha sostituito l’allegato A a cui fare riferimento per la costituzione ufficiale del comitato tecnico scientifico (istituito nel 22/12/2017 e modificato nel 4/04/2018), è tra gli autori del libro edito da Euroedizioni GUIDA ALLA PROVA SCRITTA CONCORSO PER DIRIGENTI SCOLASTICI ED.2017. Si può vedere allegato "catalogo-2018.pdf" ed il link a cui trovarlo in rete in formato word: <http://www.euroedizioni.it/p-sp-1880558150/138-notizie/concorsi/8441-tutti-i-testi-per-la-preparazione-del-concorso-dirigenti-scolastici>

Dott.ssa Palmieri , componente n°62 dell’allegato A del decreto del 26/04/2018 che ha sostituito l’allegato A a cui fare riferimento per la

costituzione ufficiale del comitato tecnico scientifico(istituito nel 22/12/2017 e modificato nel 4/04/2018), è presente all'interno del corso fruibile in modalità e-learning di cui si allega pdf e formatrice all'interno del modulo" Gli ordinamenti scolastici nei paesi OCSE". La stessa era parte integrante del CTS già dal primo decreto del 22/12/17 e il modulo è on line dal 20/10/2017. E' possibile vedere allegato "CALENDARIO CCDS_LCU.pdf ed il link a cui trovarlo in rete in formato word:https://www.unilink.it/wpcontent/uploads/2017/11/CalendarioCCDS_LCU.pdf

Dott. ssa Biferale componente n°51 dell'allegato A del decreto del 26/04/2018 che ha sostituito l'allegato A a cui fare riferimento per la costituzione ufficiale del comitato tecnico scientifico(istituito nel 22/12/2017 e modificato nel 4/04/2018), è parte dello staff nazionale del sindacato ANP dal 17/12/2017 come risulta dal link <https://www.anp.it/chi-siamo/organi-e-statuto-anp/>. La dott.ssa Biferale è presente nell'allegato A già dalla sua prima costituzione. Inoltre è formatrice "Dirscuola" all'interno del corso di formazione per la preparazione del concorso. Vedere allegato: "biferale.docx" e allegato "il-patto-educativo-di-corresponsabilità_slide.pdf"

Dott.ssa Giovanna Barzanò, dirigente tecnico del MIUR di cui al DM n.336 del 26-4-18, n° 38 sarebbe stata membro dello staff scientifico del corso di formazione Tecnodid. Vedere il seguente link <https://www.notiziedellascuola.it/formazione/corso-dirigente-scolastico1/corso-dirigente-scolastico>.

- Si registrano anche **casi di "ubiquità"** che, ove fossero verificati, rendono evidentemente la procedura caratterizzata da irregolarità e grave violazione di legge. Ad esempio il Dirigente scolastico Massimino e del DSGA Lunares, in esito ad istanze di accesso dei candidati al concorso, risultano presenti al Consiglio d'Istituto il giorno 28 febbraio 2019 dalle 15.30 alle 17.00 presso il Liceo Artistico Greco (vedere documento "stralcio verbali" allegato) e presenti il giorno 28 febbraio 2019 dalle 14.30 alle 18.30 presso i locali del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Catania (vedere verbale n° 9 del 28_02_2019 allegato)

- A questo si aggiunga che attraverso una serie di **perizie di tipo informatico** è stato anche possibile ricostruire diversi profili di gravissime incongruenze, che dimostrano la violazione delle più elementari norme di trasparenza, anonimato e regolarità delle procedure concorsuali.

Anzitutto, *il* Perito incaricato dell'esame di 200 elaborati ha potuto concludere in termini generali che:

“Quando viene creato un file digitale (fotografia o file in formato Adobe Acrobat

PDF), automaticamente si generano i relativi metadati, i quali individuano una serie di informazioni quali la data di creazione, il software utilizzato, l'autore, la dimensione e le date di eventuali modifiche successive alla creazione. Questi metadati, perlopiù generati automaticamente dai sistemi che realizzano i file originali, possono però essere successivamente modificati, cancellati o corrotti. L'assenza totale o parziale di metadati, all'interno di un documento dattiloscritto, seppur successivamente scansionato a mezzo di strumenti che ne consentono la fotocoproduzione e/o digitalizzazione, rappresenta una totale anomalia che sottintende il volontario intervento da parte di una persona che fisicamente adopera tali modifiche mediante software appositi. Il sottoscritto CTP ha potuto analizzare oltre 200 documenti appartenenti al personale docente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca tra quelli assistiti dall'avv.to Dell'Anno e dall'avv.to Murone riscontrando anomalie diverse in tutti i casi. Le anomalie possono essere così suddivise in 4 macro categorie, tutte indice di possibili alterazioni sopraggiunte in fase di realizzazione dei documenti o immediatamente successiva. E' possibile individuare: • anomalia della presenza del codice fiscale del candidato nel nome del file sin dal momento della creazione, cosa che avviene in data antecedente lo scioglimento dell'anonimato. • anomalia rappresentata dalla totale assenza o parziale presenza dei metadati • anomalia schede di valutazione create prima della data di correzione del verbale Procedimento Penale 75097/2019 R.G.N.R. Ignoti Il Consulente Tecnico di Parte: Marco Calonzi 14 • presenza della marca e modello di un cellulare come strumento di creazione di alcuni documenti delle sottocommissioni; • la repentina modifica, successivamente ripristinata, dei file presenti sul sito del MIUR "Istanze OnLine" tra le date del 19 e 20 giugno 2019 Per tutti i motivi sopra elencati, e precedentemente descritti nella presente Relazione Tecnica, il sottoscritto CTP, ritiene assolutamente necessario che vengano richiesti e analizzati i file di log dei sistemi informatici utilizzati dal MIUR per la creazione, modifica e trattamento dei documenti elettronici generati. E' necessario inoltre stabilire perché le diverse sottocommissioni hanno usato strumenti tecnici diversi tra loro e nessun documento riporta una firma certificata o una trasmissione a mezzo posta certificata, elementi indispensabili per i documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione. Gli elementi sopra riportati, inoltre, così come descritti, rappresentano delle incongruenze tecniche che è impossibile attribuire ad errori del sistema informatico o a difetti di programmazione. Ne consegue che è assolutamente necessario capire chi e come è intervenuto sui documenti elettronici apportando modifiche tali da rendere incongruente praticamente ogni documento prodotto."

In altri casi ancora è emerso che la scheda di valutazione è una scansione eseguita precedentemente alla data del 26 marzo, data di scioglimento dell'anonimato, inoltre la scheda contiene il codice fiscale, non essendoci alcuna attività di attestazione delle varie operazioni e modifiche dei vari file delle prove, non è più possibile affermare se l'indicazione del codice fiscale fosse già presente sin dalla prima creazione del file e quindi sin dalla stessa valutazione della prova.

- Anche la completa ricostruzione dell'attività di **scioglimento dell'anonimato ha fatto emergere** ulteriori profili di gravissima illegittimità. E' noto che in virtù delle direttive relative allo svolgimento delle prove d'esame (Nota Miur pot. n. A00DGPER.0041127 del 18 settembre 2018) i candidati hanno ricevuto una busta contenente sia il proprio **codice fiscale** sia un **codice personale anonimo** alfanumerico, che unitamente ad una parola chiave indicata dal responsabile informatico consentiva l'avvio della prova per ciascuna postazione. Al termine della prova ciascuna busta è stata nuovamente sigillata. Di fatto sia il codice numerico detto sia la prova erano in sostanza sia digitati sul computer utilizzato dal candidato e anche, al termine della prova, caricati su un dispositivo cd "pennetta usb", nonché ormai conosciuti dagli stessi candidati. Tutto questo materiale concorsuale, busta contenente codici e anagrafica dei candidati, pennetta usb, verbali c'aula, registro cartaceo e quant'altro è stato riposto in scatoloni, contrassegnati da ciascuna Regione di riferimento e quindi inviati al Miur, ma giunti effettivamente al Miur soltanto in data 21 febbraio 2019 nella stanza 521 al piano 1 di via Morosini 2, Roma, come si legge nel verbale del 26 marzo 2019 di scioglimento dell'anonimato. Ai codici detti si aggiunge altro codice, infatti i vari file contenenti la prova d'esame hanno ricevuto un altro codice progressivo. In poco attraverso una attività informatica che ha utilizzato un algoritmo di "randomizzazione" (attribuzione casuale) è stata creata una Tabella che conteneva in associazione il codice personale anonimo e il nuovo codice dell'elaborato. La distribuzione tra le varie commissioni dei vari codici degli elaborati, di fatto una serie di numeri progressivi, ha consentito la distribuzione delle prove tra le varie sottocommissioni. Di tutte queste operazioni tra il reale e il virtuale non esiste verbalizzazione. Il Miur non ha mai reso noto la modalità disposta dall'algoritmo di assegnazione dei compiti alle commissioni, anche sconosciuta e non verbalizzata in alcun modo è la attività di creazione e utilizzazione della Tabella che contiene la associazione tra codice personale anonimo, codice elaborato e numero della commissione assegnata per la correzione.

- Nonostante tutto, il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha sospeso gli effetti della detta sentenza di annullamento del concorso, questo ha consentito al Ministero la prosecuzione del procedimento concorsuale, lo svolgimento delle prove orali e la pubblicazione della graduatoria definitiva qui impugnata, che illegittimamente esclude chi ricorre ed è frutto di un procedimento errato e gravemente illegittimo.

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati lesivi degli interessi ivi tutelati, tornano a confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva della graduatoria emessa, illegittima, costituita senza il riesame della intera vicenda concorsuale e della posizione di chi ricorre, i provvedimenti impugnati meritano, pertanto, di essere annullati, del tutto

illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di diritto.

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. (INCOMPATIBILITA' DEI COMMISSARI - ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE -)

La graduatoria e i provvedimenti impugnati confermano e rinnovano la violazione dei principi fondamentali del pubblico concorso e del procedimento amministrativo e illegittimamente fanno emergere il mancato riesame ad oggi della vicenda ricostruita in fatto, ma soprattutto la Amministrazione col suo colpevole operato rifiuta ogni possibilità dell'amministrato di vedere correggere gli errori o quanto meno comprendere i motivi logico giuridici di questo rifiuto, fino a subire il danno gravissimo di vedersi ancora esclusi ingiustamente dal concorso. Il primo motivo di impugnazione è relativo alla gravissima illegittimità della composizione sia della Commissione Plenaria, sia di quella specifica ed anche del Comitato scientifico. In particolare, si lamenta quanto già questo ecc.mo Collegio adito ha verificato con la detta sentenza n. 8655/2019 ossia che le modalità ed i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un **organo illegittimamente costituito**. Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Stessa sorte ha avuto evidentemente e successivamente anche la determinazione dei quadri generali di riferimento e dei criteri e modalità per le prove orali,

considerato che la Commissione ha determinato e lavorato anche nella predisposizione dei quadri di riferimento di TUTTE LE PROVE, infatti il regolamento 138 /2017 stabiliva: «Art. 13 Predisposizione delle prove. 1. Con decreto del Ministro e' istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; C) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17». .

Tutto questo ha reso la procedura concorsuale e la graduatoria oggi impugnata del tutto illegittime

Come ha già verificato questo ecc.mo Collegio, e come ricostruito in fatto **nel consesso figuravano anche componenti che versavano in condizione di gravissima incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina.** Questo ecc.mo Collegio del resto ha già verificato altre incompatibilità, che in particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione. Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti questo ecc.mo Collegio del Tar ha già evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

Pertanto questi componenti della Commissione risultavano in gravissime posizioni di incompatibilità inaccettabili, a queste ipotesi si aggiungono tutte le nuove riportate in fatto. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*». Ovvio pertanto la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Questo Collegio ha anche spiegato che più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci, che pare egli stesso abbia tenuto dei corsi di formazione. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. La carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio

pubblico di istruzione scolastica statale. **Al riguardo, si ritiene che queste componenti abbiano inevitabilmente inquinato anche la regolarità della determinazione e disciplina delle modalità e criteri di svolgimento e valutazione della prova di cui senz'altro a norma del bando si sono occupati e pertanto deve essere sottolineato quanto letteralmente già chiaramente evidenziato da questo ecc.mo Collegio che:**

a) sul piano più strettamente giuridico la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti e lo stesso Marcucci, e tutti gli altri citati in fatto che avevano svolto attività formative a partire dall'anno precedente all'indizione del concorso; ed ancora altra anomalia è stata l'assenza del dott. Folco Ferretti, cosa che rende la commissione evidentemente monca.

c) poiché nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;

d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione e modalità di svolgimento definiti da organismo illegittimamente formato. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97

COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(IRREGOLARITÀ NELLA ATTIVITÀ DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI CHE ATTRAVERSO LO SCIoglimento DELL'ANONIMATO E LA CORREZIONE DELLE PROVE HANNO PORTATO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA – VIOLAZIONE DEL CAD)

Non è dubitabile che l'ormai verificata assenza di ogni e qualsiasi verbale sull'attività di scioglimento dell'anonimato e circa le gravissime incongruenze descritte delle successive tappe della correzione delle prove, per come emerse sia dalle difese del Ministero, sia dall'esame delle perizie informatiche citate in fatto, non consenta neanche al giudice adito di esercitare un qualche controllo essendo stato violato il principio, intimamente connesso, di conoscibilità dell'attività amministrativa (entrambi i principi sono esplicitazione del generale principio di imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione), che è strumentalmente preordinato a consentire il sindacato giurisdizionale sull'attività amministrativa, sancito dal precetto costituzionale contenuto nell'art. 113, per cui contro gli atti della p.a. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, e ciò sull'evidente riflesso del principio dell'art. 24, comma 1, della Costituzione che proclama l'inviolabilità del diritto a questa tutela.

Non è inutile ribadire che la Commissione è un organo tecnico, anche se di natura amministrativa, e quindi il suo compito sarebbe dovuto essere essenzialmente quello di fornire all'Amministrazione un risultato basato esclusivamente sulle diverse valutazioni dei candidati, ebbene sia la Commissione sia la sottocommissione che ha corretto il compito di chi ricorre, non possono più garantire la certezza di questo risultato.

Come già ricostruito nell'esposizione di fatto numerosi passaggi sia dello scioglimento dell'anonimato, sia dello svolgimento sia della correzione degli

elaborati sono stati affidati dal Ministero dell'Istruzione al programma informatico/*software* fornito e gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca, poi installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova e infine applicato dagli stessi commissari, anche delle varie sottocommissioni.

La modalità informatica ha comportato che tutte le operazioni relative alla stesura, conservazione, connessione di ogni prova ad ogni candidato, connessione di ogni candidato ai codici e di seguito alle varie sottocommissioni, scioglimento dell'anonimato etc come già supra anticipato in fatto, **siano state condizionate dall'uso di questo *software* E DALL' ILLEGITTIMO OPERATO DELLA COMMISSIONE CHE E' CARATTERIZZATO DA GRAVISSIMA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DIGITALE ESSENDO MANCATA L'ATTESTAZIONE DI OGNI FASE DELLA PROCEDURA APPLICATA.** Sin dal momento della stessa creazione dei file relativi alle operazioni di valutazione, schede di valutazione etc., come visto in fatto e come emerge dalle varie perizie tecniche, appare da subito il codice fiscale dei ricorrenti, in numerose sub commissioni, e anche nel caso di chi ricorre, **ossia precedentemente alle operazioni di scioglimento dell'anonimato,** in alcuni casi la creazione dei file contenenti i codici fiscali e i voti precede la stessa attività concreta di valutazione, nessuno può più con certezza affermare il contrario e ricostruire quanto effettivamente accaduto. Come abbiamo già detto la stessa prova d'esame si è trasformata in un file, anzi in più di un file, (quello con estensione originale, quello con la nuova estensione, creato appena terminata la prova, e ancora il file contenuto nel supporto esterno Usb (cd chiavetta o penna) estrapolato dalla postazione e ancora salvato altrove ed inviato dal responsabile tecnico d'aula al Cineca, il file trasmesso dal Cineca alle commissioni esaminatrici nella estensione in cui le stesse lo hanno ricevuto. Al file della prova si aggiungono i file delle operazioni di valutazione. Insomma un file pirandelliano, uno nessuno centomila DI CUI IN NESSUNO DEI PASSAGGI EFFETTUATI VI E' CERTEZZA DELLA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE.

Anche sotto il profilo che stiamo adesso esponendo, come certificato anche dalle perizie offerte, questo risultato è ignoto anzitutto per via della totale mancanza di ogni processo di verbalizzazione e ATTESTAZIONE dal punto di vista amministrativo dei vari passaggi informatici dei file della procedura concorsuale, né della prova né della scheda o del verbale di valutazione, per cui si chiede l'annullamento anche del bando ove sia interpretato successivamente come lesivo delle ragioni di chi ricorre. E' altresì mancata, come già visto, ogni completa verbalizzazione da parte della sottocommissione delle operazioni dette e di valutazione (impossibile conoscere le proposte di voto di ciascun commissario), né della lettura dei compiti, e come detto non risulta neanche la collegialità della correzione considerato che il verbale è firmato soltanto da Presidente e Segretario e che non risulta alcun nesso tra verbale e scheda che appaiono due satelliti sganciati l'uno dall'altro. Questa verbalizzazione è del tutto mancata nello svolgimento della prova d'esame del ricorrente, ma in generale in tutta la procedura concorsuale. **Risulta, peraltro, che soltanto le commissioni di Trento e Bolzano abbiano verbalizzato e attestato questi passaggi, arrivando anche a stampare gli elaborati e farli firmare.**

L'effetto, giuridicamente rovinoso, non può che essere quello di invalidare insanabilmente tutte le attività compiute, ove si pensi - stante l'assenza di verbalizzazione - che le stesse sottocommissioni non riescono a spiegare il motivo di aver corretto prove che non corrispondono ai candidati effettivi - che non vi è prova, e quindi certezza, su chi abbia effettivamente proceduto all'elaborazione del file/prova d'esame e anche alla correzione della prova del candidato.

E' indubbio che il grave vizio che affligge sia la fase iniziale della procedura concorsuale sia la fase finale, stante la catena sequenziale che avvince tutti gli atti di detta procedura, ha effetto invalidante del provvedimento conclusivo impugnato, costituito dall'esito del concorso del tutto incerto e ad oggi non verificabile neanche dallo stesso Collegio giudicante.

Per quanto dettagliatamente già ricostruito in fatto, in riferimento alle gravissime

incongruenze nella gestione della modalità telematica, appaiono violati il principio generale di motivazione, di trasparenza e conoscibilità dell'azione amministrativa e di necessità della predeterminazione di chiari criteri prevista dall'articolo 8 e seguenti del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 497 e dai i principi ivi declinati, per cui, anzitutto con l'art. 12, titolato "trasparenza amministrativa" si vuole che *"1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove...."* (Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 22 giugno 2017 parere n. 2190/2016 affare n. 1738/2016 e affare n. 01056/2017). Come già detto il Verbale impugnato n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commission addirittura arriva a autorizzare una collegialità virtuale, via Skype, nonostante la già difficile procedura informatica adottata, in ogni caso aggravando ogni possibile collegialità, recepimento e regolarità dell'adozione e deliberazione.

Ora, ricordiamo come ai sensi dell'art. 15 del citato DPR 487/94 *"Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario"*. La mancanza dei verbali, quindi, non permette la verifica della regolarità dello svolgimento delle diverse operazioni concorsuali: da tale impossibilità di verifica ne discende un vizio di violazione di legge che inficia la validità di tutta la procedura concorsuale svolta da chi ricorre.

III. Violazione decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere. Carenza di motivazione . Illogicità Contraddittorietà.

Altro profilo che rimane illegittimamente non sanato e torna ad essere ingiustamente confermato dall'operato della P.A. è quello relativo alle modalità informatiche adottate dal Miur. Si ribadisce allora che il mezzo informatico

risulta inserito a pieno titolo nell'ordinamento e gli accorgimenti tecnici che lo contraddistinguono garantiscono, in via generale, una sufficiente certezza circa le attività svolte, sia per il privato che invia sia per la pubblica amministrazione. Ma questo non può comportare l'impossibilità di ogni correzione di errori, integrazione o interpretazione della realtà secondo principi che favoriscono la possibilità di evitare ingiuste operazioni in una selezione pubblica.

La giurisprudenza amministrativa si è già pronunciata in materia ogni qual volta piattaforma informatica abbia dimostrato di avere delle problematiche e un mal funzionamento, **non consentendo una completa tracciabilità delle operazioni e delle registrazioni** stesse. In diritto, è stata rilevata la violazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD) e già il giudice amministrativo ha **disposto il rinnovo delle operazioni a titolo di risarcimento** in forma specifica, determinando in tal modo il soddisfacimento diretto e pieno dell'interesse fatto valere in giudizio. Con un approccio attento al tema della digitalizzazione della pubblica amministrazione, **il giudice ha, dunque, evidenziato come l'utilizzo della piattaforma informatica difettosa abbia determinato la violazione della lex specialis** e del codice dell'amministrazione digitale. Anche nella nostra vicenda la P.A. pare voglia forzare antichi principi fondamentali alla rigidità dei modelli informatici.

Il CAD prevede un **obbligo generale per le amministrazioni pubbliche** (e gli altri soggetti tenuti alla sua applicazione), ovvero l'obbligo **di dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici** volto ad assicurare:

- l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione o dell'area organizzativa di riferimento;
- l'integrità del documento;
- la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari (assicurando in tal modo la tracciabilità).

Tracciabilità, integrità, immodificabilità: sono elementi essenziali dai quali una procedura informatica utilizzata dalla PA non può prescindere. Non può assolutamente l'Amministrazione prescindere dai principi fondamentali del concorso e della più ampia partecipazione. La procedura informatica viene utilizzata

per un concorso pubblico e deve quindi far propri tutta una serie di principi e garanzie che lo specifico procedimento richiede. La “voglia di digitalizzazione” è giusta e potrebbe essere un grande progresso per il miglioramento della efficienza della nostra Amministrazione, ma non può essere soddisfatta senza un preventivo assorbimento delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e, inoltre, l'utilizzo dell'informatica nella PA non deve di certo risultare un ulteriore aggravio per i cittadini, insomma il sistema informatico deve essere necessariamente servente e non condizionare il procedimento.

Mentre nel caso in argomento il procedimento concorsuale appare non più trasparente e legittimo per via di un meccanismo forviante ed errato che non ha consentito di correggere e adattare un programma mal funzionante ai principi del pubblico concorso. In linea generale, l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni - e con gli altri soggetti tenuti al rispetto delle regole del CAD - è presentato all'art. 3 comma 1 del CAD come un diritto per i cittadini e per le imprese e tale deve essere nella realtà, **perciò auspichiamo che un'amministrazione alle prese con l'utilizzo delle procedure informatiche si ricordi di verificarne, preventivamente, la rispondenza ai dettami del CAD e ai principi della corretta azione amministrativa.** L'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di servizi pubblici statali e l'autonomia organizzativa delle altre pubbliche amministrazioni non potrà che recepire tale principio, posto a tutela di valori di uguaglianza e dignità della persona costituzionalmente tutelati e ciò è espressamente ribadito, quanto alle fasi della partecipazione al procedimento amministrativo dal comma 1 del successivo art. 4 Cad; quanto alla fase dell'istruttoria del procedimento è in via generale prevista dall'art. 3.

L'applicazione dei detti principi, propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che il Comitato prima e le Commissioni dopo dessero contezza del percorso seguito in tutto il cammino di correzione, valutazione, apertura e

conservazione delle prove, ANCHE A LIVELLO INFORMATICO storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale, affinché sia ineccepibile e trasparente tutto l'iter che ha portato alla costituzione della graduatoria e assegnazione dei punteggi e per l'effetto della posizione di ciascuno in graduatoria.

Il verbale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la *“verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “ richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”*(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070).

In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che le incongruenze lamentate e verificate dalle citate perizie informatiche unitamente all'assenza di verbalizzazione delle attività conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè anzitutto l'assegnazione dei quesiti oggetto della presente impugnativa.

Più specificamente, non è dubitabile come sia davvero assai singolare questo modo di procedere, in cui i file dei risultati sono creati prima di quelli della valutazione, manca ogni verbale e di tutte le operazioni informatiche di scioglimento dell'anonimato non vi è traccia di verbalizzazione, il tutto è evidentemente in contrasto con il principio di trasparenza, ormai codificato dall'art. 1 della fondamentale legge n. 241/1990 tra i principi generali dell'attività amministrativa.

Anche sotto questo profilo queste modalità portano a ritenere in modo assoluto la sussistenza di profili di carenza di motivazione. Traspare, dunque, dal giudizio espresso in riferimento ai singoli parametri un quadro incompleto ed inadeguato, di totale carenza, nessun'altra indicazione che appaia assolvere gli obblighi di

motivazione, di trasparenza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E CORREZIONE DELLA PROVA – INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)

La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggiino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione e la correzione delle prove scritte. ABBIAMO GIÀ SEGNALATO CHE DA VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019 QUESTA COLLEGIALITÀ NEL CONCORSO IN QUESTIONE È STATA ANCHE INCREDIBILMENTE AUTORIZZATA COME VIRTUALE, in fatto abbiamo anche accennato ai casi di ubiquità che sono stati riferiti a questa difesa in esito a istanze di accesso.

Come già riferito numerosi candidati di questo concorso hanno presentato un Esposto alla Procura della Repubblica di Roma (che si allega) , dove tra le altre cose, anche altri candidati, tra gli altri anche ricorrenti di questa difesa legale, hanno potuto affermare che in numerose Commissioni pare sia venuto meno questo principio fondamentale, in particolare nella Sottocommissione n. 6, 12, 18, 30 e 29 sono stati segnalati episodi di compresenza dei membri di quelle commissioni in posti e collegi differenti, cosicché collide con tale regola sia l'eventuale utilizzo di meccanismi informatici quali Skype e video conferenze, sia l'attribuzione individuale, da parte dei commissari, di giudizi o di punteggi, sia l'attribuzione del giudizio operata collegialmente ma a seguito della lettura

individuale dell'elaborato in tempi e modi differenti. Questo è accaduto nella nostra vicenda, dove risulta che le sotto commissioni abbiano potuto operare a distanza, tramite mezzi e modalità informatiche, non coincidenti nei tempi, emerge del resto anche dalla modalità di compilazione dei verbali ottenuti, la mancanza di collegialità nella attività di lettura e valutazione delle prove.

La verbalizzazione, parla di “intera Commissione” soltanto in un momento successivo, quello della “validazione” del voto che sia stato attribuito attraverso la “piattaforma riservata”, quindi sulla base della lettura degli elaborati, di volta in volta, anche da parte di un solo commissario? Del resto il verbale è incomprensibile e dice anche che i singoli commissari formulano delle “proposte di punteggio” di cui non vi è traccia alcuna nella verbalizzazione, quindi appare chiaro che il modellino adottato non corrisponde alla realtà accaduta .

Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato dalle verbalizzazioni in esame (aventi natura documentativa degli atti compiuti dalla commissione e quindi da interpretare privilegiando il tenore letterale) è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli scritti, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai ricorsa alla facoltà di procedere alla lettura individuale, oppure che la lettura individuale sia stata effettuata da ciascun commissario. (TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DEL PUBBLICO CONCORSO DI CUI AL D.P.R. N.487/1994, D.LVO N.165/2001, NONCHÉ DEL REGOLAMENTO D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE ARTT. 3, 57 E 97 COST; VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 DEL D.LVO 16 APRILE 1994 N. 297; ECCESSO DI POTERE; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CONOSCIBILITÀ E DI CORRETTEZZA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE – ASSENZA DI CRITERI DI SVOLGIMENTO, VERBALIZZAZIONE E

CORREZIONE DELLA PROVA — INGIUSTIZIA MANIFESTA — DIFFICOLTÀ AD INDIVIDUARE LA EFFETTIVA COMMISSIONE DEL CONCORSO E RICOSTRUIRNE L'OPERATO COMPLESSIVO.

(CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE).

Quanto ricostruito in fatto avvalora altro profilo di illegittimo cammino dell'iter concorsuale, infatti, sia il Comitato scientifico, sia le Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 4/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019 con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico. Inoltre, anche il Comitato scientifico che deve essere nominato per ogni tornata concorsuale, ha subito diverse modifiche e integrazioni anche per carenza di membri esperti in alcune delle lingue straniere, spagnolo e tedesco, con note 31106 del 5 luglio 2018; 563 del 24 luglio 2018; 336 del 26 aprile 2018.

Quindi le commissioni della presente tornata concorsuale sono state più e più volte modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione. In questo iter in sostanza il ricorrente ha visto correggere le proprie prove in una continua illegittima modifica della Commissione. Ebbene, ritiene questa difesa che gli esami svolti dalla ricorrente non siano stati valutati secondo i principi e criteri oramai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa per la quale, se è pur vero che *“il giudizio tecnico discrezionale di una Commissione esaminatrice di un concorso costituisce la tipica espressione di un giudizio di puro merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice - in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost. - è pienamente sindacabile quando emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto”* (TAR Lazio, Sez. III, 18.12.2006, n. 14793, così anche TAR Lazio, Sez. I, 19.1.2009, n. 361 *et ex multis* Consiglio di Stato, decisione n. 1157/2001). Inoltre, i vizi che

iniciano i compiti ci portano a ricordare altresì come “In tema di apprezzamento formulato dalla Commissione esaminatrice, la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale pur non potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione (in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito) il sindacato giurisdizionale non è per questo limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria), dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), se è vero che il giudice non può sostituirsi *all'Amministrazione*, è anche vero che il medesimo giudice non può esimersi dal valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione stessa, ove tale erroneità sia in concreto valutabile”. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). Per tale motivo, “Il giudice amministrativo può considerare viziata da eccesso di potere la valutazione della Commissione che si pone al di fuori dell'ambito di attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia”. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). E non può essere preso a giustificazione delle carenze ed incongruenze motivazionali, date in violazione anche dell'art. 3 del L. 241/90, rilevate nei giudizi dati all'elaborato del ricorrente, il fatto che il giudizio della Commissione sia il frutto di una valutazione effettuata sulla base di parametri tecnico-discrezionali, poiché ciò non la esime dal rendere “trasparente” il suo operato mettendo in condizione il candidato di comprendere il giudizio che lo riguarda il quale non deve ovviamente dimostrare di essere contraddittorio ed incongruente e non in grado di permettere di ricostruire l'iter motivazionale che ha portato ad attribuire un determinato punteggio e giudizio. Anche in tale senso è conforme la

giurisprudenza secondo la quale “pur nell’esercizio della *discrezionalità tecnica* prevista dalla legge, **la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell’ambito dei criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all’art. 97”** (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006). Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all’attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure. Certo emerge *ictu oculi* la violazione dei principi che informano l’attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l’art. 1 sancisce che tale attività “*persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario*”.

RISARCIMENTO DANNO IN FORMA SPECIFICA

Quanto accaduto fonda il diritto al risarcimento di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito da chi ricorre che ha visto l’Amministrazione proseguire imperterrita nella procedura concorsuale senza alcun riesame della posizione di chi ricorre e correzione degli errori pure palesi nella procedura, in conseguenza del contegno della P.A. in indirizzo. E’ stato condivisibilmente affermato al riguardo che, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione, in questi casi sussiste l’ingiustizia del danno e l’evento dannoso è riferibile, sotto il profilo causale, alla condotta della pubblica amministrazione. L’evento dannoso è imputabile a responsabilità della Pubblica amministrazione anche sotto il profilo oggettivo del dolo o della colpa (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 2 maggio 2013, n. 2388). Al riguardo nel caso di specie deve farsi

applicazione del consolidato orientamento secondo cui al privato, il quale assuma di essere stato danneggiato da un provvedimento illegittimo dell'Amministrazione, non è richiesto un particolare impegno per dimostrare la colpa della stessa, potendo egli limitarsi ad allegare l'illegittimità dell'atto e per il resto farsi applicazione, al fine della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.; di conseguenza a quel punto spetta all'Amministrazione dimostrare, se del caso, che si è verificato un errore scusabile (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 12 febbraio 2013, n. 798; id., V, 19 novembre 2012, n. 5846; id., IV, 31 gennaio 2012, n. 482; Tar Lazio, Roma, sez. III, 26 gennaio 2004, n.711; idem, 10 maggio 2006, n.3408). Oltre all'interesse concreto dei ricorrenti è utile precisare che alla luce delle recenti evoluzioni, sia normative sia interpretative, il bene interesse "buon andamento" della azione amministrativa, espressione del quale sono, tra l'altro, la imparzialità, la efficacia ed efficienza della predetta azione amministrativa, rappresenta **un ineludibile obbligo di servizio per gli amministratori ed agenti pubblici in genere.** Trattasi, ormai, di bene interesse che, tutelato in sede costituzionale con norme di valenza precettiva, ha acquisito una propria autonoma giuridica rilevanza ai fini della relativa tutela. A tal proposito è interessante quanto affermato dal C.d.S., sez. consultiva per gli atti normativi – in sede di parere reso il 9 giugno 2009 n. 1943/09 sull'art. 4 della L. 15/09 in tema di azioni nei confronti della P.A. e dei concessionari di pubblici servizi. Si è, infatti, sottolineato come *"...La privatizzazione del pubblico impiego e la riforma della dirigenza, le leggi "Bassanini" e i conseguenti decreti di attuazione, la riforma del titolo V della Costituzione, le leggi di semplificazione normativa per il 2003 e 2005, la riforma della Legge n. 241 del 1990 (Leggi 15 e 80 del 2005), hanno prepotentemente veicolato nel sistema amministrativo la concezione sostanziale del buon andamento..... Lo sforzo del creatore di norme, così come quello*

dell'interprete, appare proiettato nel coordinare questi due principi (buon andamento e legalità), specie nella materia dell'organizzazione, dove maggiore è il peso che il valore economico del buon andamento sta assumendo, come tecnica di contenimento del debito pubblico, da tempo giunto a livelli di guardia, e fattore di produzione dell'attività amministrativa rivolta alla soddisfazione del cittadino".

Inoltre, merita evidenziare che con condivisibile decisione del Tar Sicilia Catania n. 327 del 03.02.2012 è stato riconosciuto il risarcimento in forma specifica e quindi la legittimità della posizione acquisita a seguito della partecipazione ad una procedura concorsuale successivamente annullata.

A seguito delle note sentenze 500 e 501/1999 delle Sezioni Unite Corte Cassazione, le quali hanno introdotto la tutela risarcitoria anche in caso di lesione di interessi legittimi, affermando che ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana in capo all'autore di un fatto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto danneggiato, poichè la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Ed hanno quindi ritenuto ammissibile la risarcibilità degli interessi legittimi quante volte risulti leso, per effetto dell'attività illegittima e colpevole della p.a. l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e sempre che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo".

Al riguardo, nella sentenza si legge che " [...] .. Il Collegio ritiene che lo stesso (id est il risarcimento del danno), ove stabilito per equivalente, andrebbe commisurato alle retribuzioni che i ricorrenti andrebbero a perdere in ragione degli atti impugnati, sicchè appare più ragionevole, in assenza, per altro, di una non dedotta completezza dell'organico, procedere, **come per altro anche richiesto dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett c) cpa, stabilendo la risarcibilità del danno in forma specifica e disponendo, salvi gli effetti**

degli atti impugnati, la riammissione in servizio dei predetti ricorrenti. Detta soluzione consente per un verso la soddisfazione dell'interesse di questi ultimi, ma anche, altresì quello dell'Amministrazione a non dover procedere all'esborso improduttivo di ingenti somme in assenza di controprestazioni lavorative da parte dei soggetti interessati.

(Sul diritto al risarcimento del danno rammentiamo il costante orientamento della giustizia amministrativa, per tute vedi: Cds 9 ottobre 2013 n. 4968; 7 giugno 2013, n.3133, sez. VI 6 maggio 2013, n. 2419; sez. IV 7 marzo 2013, n.1406).

Alla luce di quanto di quanto sopra si richiede, in applicazione dell'art. 34 , coma 1, lett c) cpa, il risarcimento del danno in forma specifica ovvero la possibilità di partecipare a sessioni suppletive che siano rispettose dei principi fondamentali del pubblico ocncorso.

I vizi rilevati, sia di natura generale sia relativi alle prove di esame sono di tale rilevanza da aver inficiato il regolare svolgimento della prova ed aver causato ingiustamente l'esclusione dal concorso, sì da doversi in via principale ritenere che chi ricorre debba essere ammesso a sostenere la fase orale, annullando l'esito della fase scritta, o comunque, stanti i poteri di Codesto Ecc.mo Collegio ex art. 34, lettera e), C.p.A. per il quale il Giudice, con la sentenza con cui definisce il giudizio di cognizione, «dispone le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato», si chiede che vengano adottate le misure, appunto, ritenute idonee affinché i vizi e le nullità di cui è inficiata la prova non gravino ingiustamente su chi ricorre.

Si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria ove il Collegio lo ritenga utile al fine del decidere si rinnova istanza istruttoria affinché sia ordinato all'Amministrazione di motivare con apposita relazione circa i profili qui rappresentati e di produrre i seguenti documenti:

–Dei Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame e della sotto commissione, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, nonché dei provvedimenti, atti e verbali di valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio:

- l'accoglimento del ricorso principale e del presente ricorso per motivi aggiunti, e per l'effetto, anche in accoglimento delle istanze istruttorie avanzate, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché in subordine il riesame della posizione del ricorrente e l'ammissione **con riserva della ricorrente alle prove successive anche riconoscendo il diritto del ricorrente al risarcimento del danno in forma specifica attraverso la ammissione a sessioni suppletive di esame, oppure in estremo subordine la possibilità di ripetere la prova nel rispetto della legge,** così come questo ecc.mo Collegio ha già disposto nei

precedenti supra citati, consentendo la massima partecipazione alla selezione pubblica nel senso dell' art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale e vuole che:

- nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;
- che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.
- Allora soltanto consentendo una maggiore espansione del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione possono essere veramente applicate;
- che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati;
- che l'espansione del numero dei partecipanti e la conseguente affermazione del principio meritocratico può assicurarsi nell'ambito del sistema normativo solo consentendo la partecipazione a tutti gli aventi diritto. Nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio.
- Dichiarare il diritto di chi ricorre ad accedere e prendere visione con facoltà di accedere prendere visione ed estrarre copia dei documenti supra elencati nella istanza istruttoria.
- In estremo subordine ove il Collegio ritenga l'impianto normativo applicabile alla presente vicenda meritevole di vaglio costituzionale per questione ammissibile e rilevante per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00.

Roma, 30 settembre 2019

avv. ssa Elena Spina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

Data: 09/10/2019 10:21:11